



COMUNICATO STAMPA n. 193/24

Lussemburgo, 13 novembre 2024

Sentenze del Tribunale nelle cause T-58/20 | NetCologne/Commissione, T-64/20 | Deutsche Telekom/Commissione e T-69/20 | Tele Columbus/Commissione

Controllo delle concentrazioni: il Tribunale conferma la decisione della Commissione che ha autorizzato l'acquisizione da parte di Vodafone delle attività di telecomunicazione della Liberty Global in Germania, nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Romania

La Commissione ha validamente ritenuto che le parti della concentrazione non fossero concorrenti sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi in Germania

Nell'ottobre 2018, la Vodafone ¹, una società britannica specializzata nei servizi di telecomunicazione mobile, televisivi e Internet, ha annunciato alla Commissione europea la sua intenzione di acquisire il controllo esclusivo delle attività di telecomunicazione della Liberty Global in Germania, nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Romania ². In Germania, tale operazione consisteva nell'acquisizione del 100% delle azioni della Unitymedia, una società che offre servizi televisivi e Internet a banda larga ³.

Dopo aver inizialmente espresso seri dubbi sulla compatibilità di questa operazione con il mercato interno, la Commissione l'ha infine approvata nel luglio 2019 ⁴. Tale autorizzazione è stata accordata a condizione che la Vodafone rispettasse gli impegni diretti a porre rimedio ai problemi di concorrenza identificati dalla Commissione.

Tre imprese tedesche – la Deutsche Telekom AG, la Tele Columbus AG e la NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation AG – hanno adito il Tribunale dell'Unione europea per far annullare tale decisione. Temendo la posizione dominante della Vodafone, in particolare sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi in Germania, esse ritengono che la Commissione sia incorsa in errori manifesti di valutazione quanto agli effetti concorrenziali dell'operazione di cui trattasi.

Il Tribunale **respinge tali ricorsi** in quanto infondati, confermando così la decisione controversa.

Infatti, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le parti della concentrazione non fossero, prima di tale operazione, né concorrenti effettivi (direttamente o indirettamente) né concorrenti potenziali sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi a clienti che abitano immobili ad alloggi multipli o alloggi unifamiliari in Germania. La Commissione ha quindi potuto concludere che l'operazione non eliminerebbe alcun rapporto di concorrenza tra le parti e non creerebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sui mercati rilevanti ⁵.

Il Tribunale ricorda altresì che solo le concentrazioni che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso devono essere dichiarate incompatibili con il mercato interno. Tuttavia, il fatto che una concentrazione crei o rafforzi una posizione dominante non è, di per sé, sufficiente per ritenere che essa sia incompatibile con il mercato interno. Pertanto, sebbene la Vodafone abbia raggiunto una posizione dominante sui mercati in questione, la Commissione ha legittimamente potuto escludere la sussistenza di

un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva quale conseguenza diretta e immediata della concentrazione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-58/20](#), [T-64/20](#) e [T-69/20](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ La Vodafone Group plc è attiva in dodici Stati membri, tra cui la Repubblica ceca, la Germania, l'Ungheria e la Romania. In Germania, detta società opera in tredici Länder su sedici, attraverso la sua offerta di servizi televisivi, Internet a banda larga ma anche di telecomunicazione mobile.

² La Liberty Global plc, con sede nel Regno Unito, offre segnatamente servizi televisivi, Internet a banda larga e servizi mobili in vari Stati membri. Essa è presente in Germania con il nome di Unitymedia GmbH e nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Romania, con il nome di UPC.

³ La Unitymedia possiede una rete via cavo nei tre Länder non coperti dalla rete via cavo della Vodafone, ossia la Renania settentrionale-Vestfalia, l'Assia e il Baden-Württemberg.

⁴[Decisione C\(2019\) 5187 final della Commissione](#), del 18 luglio 2019, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione da parte della Vodafone Group plc di talune attività della Liberty Global plc (caso COMP/M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets). V. altresì il [comunicato stampa IP/19/4349 della Commissione](#), pubblicato in pari data.

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del [regolamento \(CE\) n. 139/2004 del Consiglio](#), del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.